



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 763 del 2018, proposto da (omissis) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Angelo Clarizia in Roma, alla via Principessa Clotilde n. 2;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

(omissis) non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza della Sezione n. 1446 del 13 aprile 2016, con la quale, riuniti gli appelli iscritti ai n.r. 4664/2015 e n.r. 4731/2015, sono stati accolti in parte gli appelli principali e respinto l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. II, del 28 aprile 2015, n. 6097, sono stati accolti in parte più limitata i primi motivi aggiunti proposti in primo

grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione, confermando per il resto la predetta sentenza

Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti gli avv.ti Angelo Clarizia, Andrea Reggio D'Acì, per sé e per delega dell'avv. Stefano D'Acunti e l'avvocato dello Stato Pio Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) Con ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata il 23 gennaio 2018 e depositato il 31 gennaio 2018 gli interessati, in epigrafe individuati, hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza della Sezione n. 1446 del 13 aprile 2016.

1.1) Premesso che gli stessi sono “...candidati che hanno riportato nei compiti scritti un punteggio superiore a 40/100 e che, quindi, secondo la decisione 1446/2016, hanno una posizione concorsuale perfettamente legittima ed incontestabile. Essi attendono, a far data dal deposito della predetta decisione del Consiglio di Stato n. 1446/2016, ossia a far data dal 13.4.2016, che l'Agenzia delle Dogane proceda a definire la ricorrezione degli elaborati scritti degli altri candidati (quelli che avevano ottenuto un punteggio inferiore a 40/100), al fine di vedersi finalmente attribuire con un atto formale ciò che già è nella sostanza: la loro posizione di vincitori del concorso”, si chiede che “...nelle more dell'espletamento delle operazioni di rinnovazione della correzione degli elaborati, l'Agenzia provveda ad eseguire il giudicato di cui alla sentenza n. 1446/16 e, quindi, anche al fine di soddisfare le proprie esigenze funzionali, proceda al riconoscimento, con riserva, degli esiti delle prove di cui al citato concorso, almeno limitatamente al riconoscimento della posizione dagli stessi acquisita - incontestata ed incontestabile - di idonei. Infatti i candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali

risultano pacificamente, se non vincitori, quantomeno idonei allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, dovendo i medesimi rientrare nella futura graduatoria definitiva”.

1.2) In senso specifico si chiede che *“accertata e dichiarata la mancata ottemperanza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla decisione del Consiglio di Stato n.1446 del 13.4.2016 passata in giudicato, ordinare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - a prescindere dall’avvenuto svolgimento o meno delle operazioni di ricorrezione degli elaborati di alcuni candidati come previsto nella stessa sentenza n. 1446/2016 - di riconoscere ai ricorrenti (se del caso apponendo una riserva circa gli esiti finali delle operazioni di ricorrezione) il conseguimento (incontestato ed incontestabile) della qualifica di idonei del concorso e per l’effetto affidare agli stessi le funzioni dirigenziali, previa approvazione provvisoria della graduatoria finale del concorso secondo l’ordine di merito, con riserva di eventuale modifica della stessa per l’inserimento di eventuali altri idonei, per effetto delle operazioni di ricorrezione degli elaborati previste dalla sentenza 1446/2016”*, fissando comunque termine per la ricorrezione e con condanna al pagamento di astraite.

1.3) Nel giudizio si è costituita con atto di stile l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deducendo l’improcedibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso per ottemperanza.

1.4) Nella camera di consiglio del 15 novembre 2018 il ricorso per ottemperanza è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) Il ricorso per ottemperanza in epigrafe è destituito di fondamento e deve essere rigettato sotto un duplice profilo.

2.1) Non sussiste alcuna inerzia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine all’esecuzione del giudicato, posto che essa ha formulato ricorso per chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza iscritto al n.r. 7361/2016, chiamato da ultimo alla stessa camera di consiglio del 15 novembre 2018, oltre che domanda di correzione di errore materiale contenuto nella stessa sentenza.

2.2) È manifestamente inammissibile una ottemperanza “*frazionata*” del senso ipotizzato dai ricorrenti, ossia una declaratoria di idoneità dei medesimi a prescindere dal completamento delle operazioni di ricorrezione e all’esito delle medesime dalla riapprovazione della graduatoria.

3.) In conclusione il ricorso per ottemperanza deve essere rigettato.

4.) In relazione alle peculiarità della vicenda amministrativa e dei suoi sviluppi processuali sussistono nondimeno giusti motivi per dichiarare compensate per intero le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza n.r. 763 del 2018, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D’Angelo, Consigliere

L’ESTENSORE
Leonardo Spagnoletti

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO